

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14° Anno n. L 246

5 novembre 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi 1
- Regolamento (CEE) n. 2359/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 6
- Regolamento (CEE) n. 2360/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto 8
- Regolamento (CEE) n. 2361/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 10
- Regolamento (CEE) n. 2362/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala 12
- Regolamento (CEE) n. 2363/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso 15
- Regolamento (CEE) n. 2364/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso 17
- Regolamento (CEE) n. 2365/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso 19
- Regolamento (CEE) n. 2366/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso . . . 21
- Regolamento (CEE) n. 2367/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 23
- Regolamento (CEE) n. 2368/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate 24
- Regolamento (CEE) n. 2369/71 della Commissione, del 4 novembre 1971, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 per quanto riguarda la nomenclatura di alcune voci tariffarie dei prodotti lattiero-caseari 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2358/71 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1971

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune e che questa deve in particolare comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti ;

considerando che la particolare situazione del mercato di alcune sementi è caratterizzata dalla necessità di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi mondiali di detti prodotti ; che è pertanto opportuno assicurare, mediante misure adeguate, la stabilità del mercato, nonché un equo reddito per i produttori interessati ;

considerando che a tal fine occorre prevedere la possibilità di concedere un aiuto alla produzione di talune sementi ; che, tenuto conto delle caratteristiche della loro produzione, occorre prevedere per tale aiuto un sistema di fissazione forfettaria per quintale di sementi prodotte ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi porta all'istituzione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità ; che in virtù del trattato la tariffa doganale comune si applica di diritto a decorrere dal 1° gennaio 1970 e che tale regime consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione ; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario

senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero sorgere a causa delle importazioni ed esportazioni, occorre consentire alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

considerando che le autorità competenti devono essere in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed adottare le misure che essa rende necessarie ; che a tal fine occorre prevedere la possibilità di rilasciare certificati d'importazione abbinati alla costituzione di una cauzione che garantisca il compimento delle operazioni per le quali sono richiesti i certificati ; che tuttavia le importazioni conseguenti a contratti di moltiplicazione debitamente registrati devono essere esenti da tale cauzione ;

considerando che per il granturco ibrido destinato alla semina è necessario evitare sul mercato della Comunità perturbazioni dovute a offerte fatte sul mercato mondiale a prezzi anormali ; che a tal fine è opportuno fissare prezzi di riferimento per tale prodotto ed aggiungere ai dazi doganali una tassa di compensazione quando i prezzi di offerta franco frontiera, maggiorati dei dazi doganali, raggiungano un livello inferiore ai prezzi di riferimento ;

considerando che, in virtù del trattato nel commercio interno della Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1970, sono vietate di diritto la riscossione di ogni dazio doganale o tasse di effetto equivalente ed ogni restrizione quantitativa o misure di effetto equivalente ;

considerando che è opportuno che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e vietare quelli che sono incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore delle sementi ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una

⁽¹⁾ GU n. C 11 del 5. 2. 1971, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. C 36 del 19. 4. 1971, pag. 38.

procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ;

considerando che il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri a quello instaurato dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni ; che possono pertanto rivelarsi necessarie misure transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel settore delle sementi è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.05	Legumi da granella, secchi, destinati alla semina
10.05 A	Granturco ibrido, destinato alla semina
ex 12.01	Semi e frutti oleosi destinati alla semina
12.03	Semi, spore e frutti da sementa

Articolo 2

La campagna di commercializzazione per le sementi inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 3

1. Quando nella Comunità la situazione del mercato di uno o più dei prodotti indicati in allegato e la sua evoluzione prevedibile non consentono di garantire un equo reddito ai produttori, può essere concesso un aiuto alla produzione di tali prodotti, a condizione che si tratti di sementi di base o di sementi certificate.

Tale aiuto, di importo uniforme per ciascuna specie o gruppo di varietà in tutta la Comunità, è fissato ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1972/1973 è fissato entro il 1° luglio 1972.

2. L'importo dell'aiuto è fissato per quintale di sementi prodotte, tenendo conto :

a) della necessità di garantire l'equilibrio tra il volume della produzione necessaria nella Comu-

nità e le possibilità di collocamento di detta produzione ;

b) dei prezzi di tali prodotti sui mercati esterni.

3. L'importo dell'aiuto è fissato secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le norme generali per quanto concerne la concessione dell'aiuto e decide, se del caso, le modifiche dell'allegato.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 4

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione rilasciato dagli Stati membri agli interessati che ne facciano domanda, qualunque sia il luogo del loro stabilimento nella Comunità.

Detto certificato è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Tranne che per le importazioni effettuate nell'ambito dei contratti di moltiplicazione in un paese terzo, debitamente registrati, il rilascio di detti certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare entro i termini di validità del certificato e che resta acquisita totalmente o parzialmente qualora l'importazione non sia effettuata entro detti termini ovvero lo sia solo parzialmente.

2. L'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti certificati d'importazione è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 11.

Il termine di validità dei certificati e le altre modalità d'applicazione del presente articolo sono stabiliti secondo la stessa procedura.

Articolo 5

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroghe decise dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono vietate negli scambi con i paesi terzi :

- la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale ;
- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 6

1. Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, è fissato un prezzo di riferimento per ogni tipo di granturco ibrido destinato alla semina.

Tali prezzi di riferimento, espressi in unità di conto per quintale, sono fissati sulla base dei prezzi franco frontiera costatati durante le tre ultime campagne di commercializzazione, esclusi tuttavia i prezzi anormalmente bassi. I prezzi di riferimento sono validi a decorrere dal 1° luglio dell'anno di fissazione fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Per ogni tipo di ibrido per il quale è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, in base ai dati disponibili, un prezzo d'offerta franco frontiera per ogni provenienza.

3. Se il prezzo d'offerta franco frontiera di un tipo di ibrido, in provenienza da un paese terzo, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento corrispondente, viene riscossa sull'importazione di questo ibrido in provenienza da detto paese terzo una tassa di compensazione nel rispetto degli obblighi conseguenti al consolidamento in sede di GATT. Tale tassa di compensazione è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo franco frontiera, maggiorato dei dazi doganali.

La tassa di compensazione non è riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione di sementi di granturco ibrido, originarie del loro territorio e da esso provenienti, non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

5. I prezzi di riferimento, le tasse di compensazione e le modalità di applicazione del presente articolo sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 7

1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni che potrebbero compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate fino alla scomparsa delle perturbazioni o del rischio di perturbazioni.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo

43, paragrafo 2, del trattato, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative e i limiti delle stesse.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta stessa.

3. Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, esso può modificare o annullare la misura in questione.

Articolo 8

Salvo le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui trattasi sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 11.

Articolo 10

1. È istituito un Comitato di gestione delle sementi, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

Articolo 11

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato

formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 12

Il Comitato può esaminare qualunque altro problema sollevato dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 13

Il presente regolamento deve essere applicato in modo che si tenga conto, parallelamente ed in modo appropriato, degli obiettivi previsti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. NATALI

Articolo 14

Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

All'articolo 1, lettera a), del regolamento n. 120/67/CEE ⁽¹⁾, la voce: « 10.05 : granturco » è sostituita dalla seguente voce: « 10.05 B: granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina ».

Articolo 16

Qualora fossero necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime vigente negli Stati membri o, per il granturco ibrido destinato alla semina, dal regime istituito dal regolamento n. 120/67/CEE al regime previsto dal presente regolamento, in particolare per il caso in cui l'applicazione del medesimo incontrasse sensibili difficoltà per taluni prodotti, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11. Esse si applicano fino al 30 giugno 1973 al massimo.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1972.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1972.

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	
ex 12.03 C	I. GRAMINEAE	FORAGGERE GRAMINACEE
	Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreb. Festuca ovina L. Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. Lolium multiflorum Lam.	Pannocchina o dactylis Festuca arundinacea Festuca ovina Festuca dei prati Festuca rossa Loglio d'Italia (compreso il loglio Westervoldico) Loglio perenne o loietto inglese Loglio ibrido Fleolo (coda di topo) Poa dei boschi Fienarola dei prati Poa comune
	Lolium perenne L. Lolium x hybridum Hausskn. Phleum pratense L. Poa nemoralis L. Poa pratensis L. Poa trivialis L.	
	II. LEGUMINOSAE	FORAGGERE LEGUMINOSE
	Medicago sativa L. Trifolium pratense L. Trifolium repens L. Vicia sativa L.	Erba medica Trifoglio pratense o violetto Trifoglio bianco Veccia comune

REGOLAMENTO (CEE) N. 2359/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22.7.1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	56,74
10.01 B	Frumento duro	62,01 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	53,06 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	41,47
10.04	Avena	52,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	41,37 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.05 B	Granturco altro	41,37 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	18,58
10.07 B	Miglio	34,58
10.07 C	Sorgo	40,55
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁶⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	90,09
11.01 B	Farine di segala	84,70
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	104,92
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	96,93

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2360/71 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/71.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22.7.1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 31.7.1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali ⁽¹⁾

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0,90
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0,50	0,50	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0,160	0,160
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0,120	0,120
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2361/71 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1971
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, terza frase,

considerando che in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno della presentazione della domanda del titolo, adottata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'esportazione, deve essere applicata, dietro richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante la validità del titolo; che in questo caso un correttivo deve essere applicato alla restituzione;

considerando che il regolamento n. 633/67/CEE ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 737/69 ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione dei cereali;

considerando che in virtù di detto regolamento la restituzione applicabile nel giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più; che la restituzione deve essere, d'altra parte, aumentata di un importo eguale, al massimo, alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di una unità di conto in più;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 13 del regolamento n. 120/67/CEE; che il prezzo cif d'acquisto a termine è

quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 140/67/CEE ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁶⁾, prendendo come base, per ciascun mese di validità del titolo d'esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte d'imbarco nel mese nel quale sarà effettuata l'esportazione;

considerando che l'importo della restituzione fissato in anticipo applicabile ad una esportazione effettuata il terzo mese successivo a quello in cui il certificato d'esportazione è stato rilasciato, viene applicato ad una esportazione effettuata ulteriormente durante la durata di validità del certificato;

considerando che risulta dall'insieme delle disposizioni citate innanzi che il correttivo deve essere fissato come è indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che il correttivo così fissato sarà modificato quando l'applicazione della regola del calcolo di cui sopra comporterà una modifica del suo importo superiore a 0,125 unità di conto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali, di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 233 del 28. 9. 1967, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2362/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che a norma dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e, d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore dei cereali sul mercato mondiale ; che, in conformità dello stesso testo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità ;

considerando che il regolamento n. 139/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali ;

considerando che per quanto riguarda le farine, le semole e semolini di grano o di segala, detti criteri

specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento n. 139/67/CEE ; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati ; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71 ⁽⁵⁾ ;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti elencati all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67/CEE sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

ALLEGATO

a) regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, semole e semolini di frumento o di segala

(u.c. / t)

Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
10.01 A	Frumento tenero ⁽¹⁾ e frumento segalato : — per le esportazioni verso : — le zone IV a) e V b) 49,00 — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 39,00 — le zone I, II, III, V a) e c) e il Regno Unito 43,50 — gli altri paesi terzi 46,00	
10.01 B	Frumento duro	40,00
10.02	Segala ⁽¹⁾ : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 46,00 — gli altri paesi terzi 50,00	
10.03	Orzo : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 31,00 — gli altri paesi terzi 39,00	
10.04	Avena	40,00
10.05 B	Granturco altro : — per le esportazioni verso : — l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 15,00 — gli altri paesi terzi 22,00	
10.07 C	Sorgo	15,00
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero ^(*) : — tenore in ceneri da 0 a 520 : — per le esportazioni verso : — la zona I 78,50 — la zona II 77,50 — la zona III 82,50 — la zona IV 80,50 — gli altri paesi terzi 71,50 — tenore in ceneri da 521 a 600 67,50 — tenore in ceneri da 601 a 900 62,50	

		(u.c. / t)
Numero tariffario	Designazione dei prodotti	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 A (seguito)	— tenore in ceneri da 901 a 1100 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona IV	70,50
	— gli altri paesi terzi	58,50
	— tenore in ceneri da 1101 a 1650	53,50
	— tenore in ceneri da 1651 a 1900	47,00
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	62,50
	— tenore in ceneri da 701 a 1150	55,50
	— tenore in ceneri da 1151 a 1600	50,00
	— tenore in ceneri da 1601 a 2000	44,00
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro ⁽¹⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 950 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— le zone IV b) e IV a)	77,80
	— le zone II e I	74,80
	— gli altri paesi terzi	68,80
	— tenore in ceneri da 951 a 1300 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona II	67,70
	— gli altri paesi terzi	61,70
11.02 A I b	— tenore in ceneri da 1301 a 1500 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona II	60,20
	— gli altri paesi terzi	54,20
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero ⁽²⁾ :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520 :	
	— per le esportazioni verso :	
	— la zona I	76,00
	— la zona IV b)	79,00
	— gli altri paesi terzi	70,00

⁽¹⁾ Per frumento tenero e segala bisogna intendere i cereali che non hanno subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

⁽²⁾ La restituzione è concessa solo per le semole ed i semolini che possono passare attraverso un setaccio con un'apertura di maglie di 1,25 mm nella proporzione di almeno 95 % in peso.

⁽³⁾ Per farine, semole e semolini di frumento tenero bisogna intendere le farine, semole e semolini lavorati con frumento tenero che non ha subito la denaturazione prevista dall'articolo 7, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 120/67/CEE.

N.B. Le zone sono quelle stabilite dal regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11. 10. 1967).

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 587/67/CEE, è 2 u.c./t.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2363/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che fissa i prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1889/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1889/71 ai prezzi d'offerta e ai corsi di questo giorno,

pervenuti a conoscenza della Commissione, porta a modificare i prelievi attualmente in vigore come è indicato nell'allegata tabella del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE sono fissati nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 1°. 9. 1971, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa i prelievi applicabili
al riso e alle rotture di riso

N. della tariffa	Designazione delle merci	Paesi terzi	(u.c. / 100 kg)
			SAMA PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.06	Riso :		
	A. Risone o riso semigreggio :		
	I. risone :		
	a) a grani tondi	8,080	4,204
	b) a grani lunghi	7,888	4,098
	II. riso semigreggio :		
	a) a grani tondi	10,100	5,255
	b) a grani lunghi	9,860	5,123
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	I. riso semilavorato :		
	a) a grani tondi	13,277	6,649
	b) a grani lunghi	16,884	8,634
II. riso lavorato :			
a) a grani tondi	14,140	7,085	
b) a grani lunghi	18,100	9,263	
C. Rotture	4,780	2,409	

⁽¹⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ Questo prelievo è applicabile soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2364/71 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1971
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71 ⁽³⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁶⁾; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso ⁽¹⁾

(u.c. / 100 kg.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0,376
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0,470
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0,448
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
b) a grani lunghi	0	0	0	0,480	
C. Rotture		0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi ed i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione ;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale ; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità ;considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁶⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando

la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima ;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito, nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture ;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana ; che essa può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg) Ammontare delle restituzioni
10.06	<p>Riso :</p> <p>A. Risone o riso semigreggio :</p> <p>I.</p> <p>II. riso semigreggio :</p> <p>a) a grani tondi :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 8,400</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,130</p> <p>b) a grani lunghi :</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera 8,600</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 9,130</p> <p>B. Riso semilavorato o riso lavorato :</p> <p>I. riso semilavorato :</p> <p>a) a grani tondi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 9,671</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria 11,425</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 11,737</p> <p>b) a grani lunghi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 11,101</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,127</p> <p>II. riso lavorato :</p> <p>a) a grani tondi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 10,300</p> <p>— Per le esportazioni verso l'Austria 12,168</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 12,500</p> <p>b) a grani lunghi :</p> <p>— Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera 11,900</p> <p>— Per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese 16,000</p> <p>— Per le esportazioni verso le Filippine 17,000</p> <p>— Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi 13,000</p> <p>C. spezzato 3,000</p>	

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.

N.B. : Conformemente al regolamento n. 669/67/CEE (GU n. 241 del 5.10.1967), le zone sono quelle stabilite dall'allegato A del regolamento n. 694/67/CEE (GU n. 245 dell'11.10.1967).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2366/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 1553/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento n. 359/67/CEE la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo ;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso ;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ; che per contro la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a

termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,025 unità di conto per 100 kg ;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE ; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 365/67/CEE⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70⁽⁶⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione ;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo applicabile il 5 novembre 1971 deve essere fissato nel modo indicato nella tabella allegata al presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento n. 359/67/CEE, è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 5.⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 4 novembre 1971 che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2	4° term. 3	5° term. 4
10.06	Riso :						
	A. Risone o riso semigreggio :						
	I. risone :						
	a) a grani tondi	0	0	0	0	0	0
	b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :						
	a) a grani tondi	0	0	0	0	0	0
	b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :						
	I. riso semilavorato :						
	a) a grani tondi	0	0	0	0	0	0
	b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0
	II. riso lavorato :						
	a) a grani tondi	0	0	0	0	0	0
	b) a grani lunghi	0	0	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	—	—	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2367/71 DELLA COMMISSIONE
del 4 novembre 1971**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387/71, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 27.5.1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 1° 7.1971, pag. 37.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo <small>(u.c. / 100 kg)</small>
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,10
	II. zucchero greggio	12,44 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,10
	II. zucchero greggio	12,44 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2368/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1261/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 6,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2006/71⁽³⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2006/71 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

A. COPPÉ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 211 del 17. 9. 1971, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dell'8 novembre 1971 all'importazione in provenienza dai paesi terzi (1)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
01.02	Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo : A. delle specie domestiche : II. altri : a) vitelli b) altri : 1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (a) 2. altri : aa) non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (c) bb) non nominati	Peso vivo 0 (b) 2,295 5,737 8,606 (b)
02.01	Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. carni : II. della specie bovina : a) domestica : 1. fresche o refrigerate : aa) di vitello : 11. carcasse e mezzene 22. quarti anteriori e busti 33. quarti posteriori e selle bb) di bovini adulti : 11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati : aaa) carcasse aventi un peso pari o superiore a 180 kg e inferiore o pari a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso pari o superiore a 90 kg e inferiore o pari a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri 22. quarti anteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri	Peso netto 0 0 0 10,900 16,351 10,900 16,351

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori :	Peso netto
	aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c)	13,080
	bbb) altri	19,622
	cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
	11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	24,527 28,056
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	I. della specie bovina domestica :	
	a) carni :	
	1. non disossate	24,527
	2. disossate	28,056

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro degli accordi bilaterali per il bestiame di fabbricazione conclusi tra le Comunità europee e rispettivamente la Danimarca e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2369/71 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1971

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 per quanto riguarda la nomenclatura di alcune voci tariffarie dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 14, paragrafo 7, e 17, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968, relativo alla definizione delle condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie ⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2605/70 ⁽⁴⁾, enumera agli articoli 1 e 5 alcune sottovoci tariffarie ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2683/70 della Commissione, del 29 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1638/71 ⁽⁶⁾, prevede che, per i prodotti elencati nel suo allegato e designati dalle relative sottovoci tariffarie, la restituzione non può essere fissata in anticipo ;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1578/71 ⁽⁷⁾, che modifica per ultimo il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-ca-

seari ⁽⁸⁾, la nomenclatura della tariffa doganale comune è stata modificata per quanto riguarda alcuni formaggi compresi nella sottovoce n. 04.04 E I b) e soggetti ai regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 ;

considerando che, in seguito a dette modifiche della tariffa doganale comune, è necessario adattare i regolamenti (CEE) n. 1053/68 e (CEE) n. 2683/70 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1053/68 la menzione « 04.04 E I b) 3 » è sostituita dalle menzioni « 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4 ».

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2683/70, la sottovoce « ex 04.04 E I b) 4 » indicata nella colonna « Numero della tariffa doganale comune » è sostituita dalla sottovoce « ex 04.04 E I b) 5 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 278 del 23. 12. 1970, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 31. 12. 1970, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 24. 7. 1971, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

COMUNICAZIONE

1. Nella IV sessione tenuta il 20/28 aprile 1971, la conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo per il rilascio dei brevetti ha adottato, ai fini della loro pubblicazione, i seguenti testi :

- Secondo progetto preliminare della convenzione che istituisce un sistema europeo per il rilascio dei brevetti ;

Questo progetto rappresenta, rispetto al primo progetto preliminare pubblicato nel 1970, un testo completato (specie per le disposizioni istituzionali, finanziarie, le norme generali di procedura e le disposizioni finali) e contiene ritocchi su alcuni punti, apportati in seguito alla consultazione delle organizzazioni internazionali rappresentative degli ambienti interessati avvenuta nell'aprile 1970 ;

- Primo progetto preliminare di un regolamento d'esecuzione ;
- Primo progetto preliminare di un regolamento relativo alle imposte.

I suddetti testi sono contenuti in un volume stampato nelle tre lingue della conferenza (tedesco, inglese e francese).

2. Un secondo volume contiene una serie di relazioni in cui sono esposti i risultati dei lavori della conferenza sui tre atti sub a) e che costituiscono un commento delle disposizioni essenziali dei medesimi. Anche il secondo volume è edito in tre lingue.

3. I due volumi costituiscono un insieme il cui prezzo è di FL 285. Il primo volume è uscito ; il secondo sarà disponibile prossimamente.

4. Si possono fare le ordinazioni al seguente indirizzo :

Office des ventes des publications des Communautés européennes — Case postale 1003 Luxembourg 1.

5. Le somme corrispondenti alle ordinazioni fatte sono da versare sul seguente conto corrente bancario :

Banque Internationale Luxembourg
N. 8-109/6003/200.

